

COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

Provincia di Cuneo

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO E IL BABY PARKING PRIVATO “FATE E FOLLETTI” CON SEDE IN VIA V GENNAIO PER UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE.

L'anno duemilaventicinque, addì ____ del mese di ____ presso la residenza municipale di Costigliole Saluzzo,

T R A

IL COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO, C.F. 00426640041, in seguito per brevità indicata COMUNE, nella persona del Sindaco, Arch. Nasi Fabrizio Giacomo,

e

l'impresa individuale “FATE E FOLLETTI di Gonella Sara” avente sede legale ed operativa a Costigliole Saluzzo, Via V Gennaio n.° 9 (C.F. GNLSRA82E63H727O), in seguito per brevità indicata STRUTTURA, gestore del baby parking (in seguito per brevità indicato come BABY PARKING), nella persona del titolare Sig.ra Gonella Sara nata a Saluzzo il 23.05.1982;

CONSIDERATO

- che l'attività di baby parking fornita da “Fate e Folletti di Gonella Sara”, riveste importanza per il territorio ed è opportuno sostenerla;
- che la Struttura “Fate e Folletti di Gonella Sara” può accogliere, senza discriminazioni, indistintamente tutti i bambini di ambo i sessi in età da zero a tre anni, offrendo proposte educative nel rispetto della normativa vigente, con l'autorizzazione e la vigilanza delle Autorità competenti;
- che il Comune, non esistendo alcuna altra struttura analoga sul proprio territorio, vuole, comunque, sostenere un servizio rivolto alla prima infanzia con finalità di socializzazione ed educazione, nel quadro di una politica integrata di tutela e promozione dei diritti dell'infanzia, di armonizzazione dei tempi di lavoro e di cura, in risposta alle esigenze del nucleo familiare;
- che il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) e la Regione Piemonte, in attuazione al Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione ed istruzione approvato in data 11/12/2017 dal Consiglio dei Ministri, hanno trasferito al Comune la somma di € 14.019,48 quale contributo da destinare alle Strutture educative per l'infanzia (0/3 anni);

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1
CONDIZIONI E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

Quanto precede fa parte integrante della presente convenzione.

ART. 2
SEDE DELLA STRUTTURA

Per l'attività il Baby parking "Fate e Folletti di Gonella Sara" dispone di locali e spazi all'aperto siti in Via V Gennaio, n. 9.

I locali e gli spazi aperti devono possedere i requisiti minimi previsti dai Regolamenti locali di igiene e dalle normative nazionali e regionali vigenti. L'uso dei medesimi è consentito nel rispetto delle norme vigenti.

ART. 3
SERVIZIO PUBBLICO DELLA SCUOLA

Il Baby parking accoglie indistintamente, nei limiti della capienza autorizzata, tutti i bambini senza discriminazione di sesso, etnia, cultura o religione. All'iscrizione avranno diritto tutti coloro in età di ammissione secondo le norme vigenti.

ART. 4
BAMBINI ISCRITTI

Il numero di bambini iscritti dovrà attenersi alle indicazioni date dalle autorizzazioni delle autorità competenti.

ART. 5
QUOTE A CARICO DELLE FAMIGLIE

Le quote a carico delle famiglie sono stabilite dalla proprietà della Struttura.

Vengono applicate riduzioni per le famiglie tenuto conto del contributo sulla gestione erogato dalla Regione Piemonte al Comune e versato dal Comune direttamente al soggetto gestore del Baby parking "Fate e Folletti di Gonella Sara".

ART. 6
CONTRIBUTO DEL COMUNE

Il Comune, con la finalità di sostenere l'utilizzo delle strutture per prima infanzia e ridurre l'incidenza delle rette sul bilancio familiare, erogherà relativamente all'anno educativo 2024/2025 e sino al 31.08.2025 direttamente alla Struttura un contributo nei limiti

dell'importo concesso all'ente dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) di € 10.610,10 e dalla Regione Piemonte di € 3.409,38 con le seguenti modalità ed intenti:

- importo corrispondente al 40% del contributo, pari ad € 5.607,79 da destinarsi alla struttura educativa quale contributo ai costi di gestione. Successivamente dovrà essere prodotta documentazione attestante le spese sostenute per la gestione della struttura nel periodo 1° settembre 2024 al 31 agosto 2025 da presentare agli uffici comunali entro il 31.01.2026;

- importo corrispondente al 60% del contributo, pari ad € 8.411,69 da utilizzarsi affinché la direzione della struttura educativa operi una riduzione dell'incidenza delle rette dell'utenza attraverso un rimborso definito in base alle ore di servizio offerto dal 1° settembre 2024 al 31 agosto 2025. L'iter di attribuzione di tale rimborso e la sua liquidazione dovranno essere rendicontati agli uffici comunali entro il 31.01.2026 attraverso una documentazione idonea a dimostrarne la veridicità e la trasparenza.

ART. 7 **VALIDITA' E DURATA**

La presente convenzione avrà scadenza il 31.12.2025.

IL SINDACO
Arch. Nasi Fabrizio Giacomo

IL TITOLARE DELLA STRUTTURA
Gonella Sara